

IPAB BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI PICARDI
VIA R.MARGHERITA N.22 - BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Deliberazione N 22 del 6/6/2018

Oggetto: Rinnovo contratto di affitto fondo rustico fg 8 particella n° 57 contrada Badia-Terme Vigliatore. Approvazione schema di contratto. Genovese Olivia.

L'anno duemiladiciotto, addì SEI del mese di GIUGNO alle ore 15,30 nei locali di Via Regina Margherita N. 22, di seguito ad invito per avviso scritto regolarmente notificato, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Ente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI E' RIUNITO NELLE PERSONE DEI SIGG.

			PRESENTI	ASSENTI
ROSINA	CORRADO	PRESIDENTE	X	
COLOSI	SANTO	CONSIGLIERE	X	
CAMPO	ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	

Partecipa il Segretario, D.ssa La Malfa Lorenza.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'o.d.g: Rinnovo contratto di affitto fondo rustico fg 8 particella n° 57 contrada Badia-Terme Vigliatore. Approvazione schema di contratto. Genovese Olivia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

VISTI il parere espresso dal Segretario dell'Ente;

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

La proposta nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale

E' APPROVATA

E dichiarata immediatamente esecutiva ed urgente.

PROPONE

- 1) concedere, ai sensi della legge n. 203/1982, la continuazione della conduzione in affitto del fondo sito in contrada Badia di Terme Vigliatore.- individuato catastalmente al fg. 8 particella n° 57 esteso catastalmente mq. 2320 agrumeto, alla Sig.ra Genovese Olivia nata a Barcellona P.G. il 15/12/1943 e residente a Barcellona P. in Via Verdi 23;
- 2) determinare la misura del canone annuo di affitto in € 600,00, da pagare in semestralità anticipate, e precisamente la prima entro il mese di gennaio e la seconda entro il mese di luglio. Per patto espresso convenire fra le parti che il canone stabilito nella presente deliberazione, dovrà essere automaticamente e retroattivamente adeguato al valore che sarà determinato dall'Ufficio Tecnico competente che dovrà esprimere il parere di congruità del canone precedentemente determinato;
- 3) Demandare al Segretario dell'Ente i procedimenti successivi derivanti dal presente provvedimento;
- 4) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
- 5) Dare incarico al Segretario dell'ente di curare la pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Corrado Rosina)

.....

Si esprime: **PARERE FAVOREVOLE**
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Lorenza La Malfa)

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO

L'anno duemiladiciotto il giorno del mese di , con il presente contratto, stipulato ai sensi della legge n. 203/1982 e ss.mm.ii., sono comparsi:

Da una parte, per la concedente **I.P.A.B. Bonomo Munafò Nicolaci Perdichizzi Picardi**, che nel corso del presente atto sarà denominata, per brevità, con il solo termine I.P.A.B., con sede in Barcellona P.G. via Regina Margherita n. 22, C.F. 90004640836, in persona del Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione, Avv. Corrado Rosina, residente a Barcellona Pozzo di Gotto in via degli Studi n. 84, il quale partecipa al presente atto giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. del ;

Dall'altra, la sig. ra Genovese Olivia , nata a Barcellona P.G. il 15/12/1943 , residente a Barcellona P.G. in via Verdi n° 23 (C.F.), che nel corso del presente atto sarà denominato, per brevità, anche con il solo termine affittuario;

Premesso

Che l'I.P.A.B. è proprietaria del fondo rustico sito in Terme Vigliatore alla località contrada Badia , della estensione di mq. 2320, il tutto catastalmente distinto al N.C. T. fg, 8 particella 57 agrumeto, condotto in affitto dalla succitata Genovese Olivia;

Che ai fini della determinazione del canone di affitto è stata redatta dal tecnico di fiducia dell'Ente, Ing. Antonino Rizzo, perizia di stima;

Che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del , questa I.P.A.B. ha deliberato di concedere il rinnovo del contratto di affitto per fini agricoli, ai sensi della legge n. 203/1982 e ss.mm.ii. alla sig. ra Genovese Olivia, sopra meglio generalizzata, del fondo rustico di cui in premessa e precisamente:

mq. 2320, il tutto catastalmente distinto al N.C. T. fg, 8 particella 57 agrumeto:

Che con la predetta Deliberazione consiliare è stato approvato lo schema di contratto da stipulare con l'affittuario;

Ciò premesso, le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO

Quanto segue:

Art. 1 - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2 - L' I.P.A.B. concede in affitto all'affittuaria sig.ra Genovese Olivia, che accetta, il fondo rustico innanzi individuato sito in contrada Badia di Terme Vigliatore mq. 2320, il tutto catastalmente distinto al N.C. T. fg, 8 particella 57 qualità agrumeto.

Il fondo rustico oggetto del presente contratto è ben noto alle parti e meglio descritto nella citata relazione tecnico-estimativa della quale l'affittuario dichiara di essere a piena conoscenza e di averne avuto copia.

Il fondo predetto, viene concesso dall'IPAB ed accettato dall'affittuario con tutte le servitù attive e passive eventualmente esistenti sul fondo ed ha accesso dalla via pubblica denominata

Art. 3 - La durata dell'affitto è stabilita, ai sensi della legge n.203/1982, in **anni quindici con inizio dalla data del** e **scadenza naturale fissata improrogabilmente al** data in cui l'affittuario sig. si impegna a rilasciare all'IPAB il fondo oggetto

IPAB BONOMO-MUNAFÒ'-NICOLACI-PERDICHIZZI PICARDI
VIA R.MARGHERITA N.22 - BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Legge 203/1982. I miglioramenti e/o addizioni **dovranno** essere autorizzati dalla concedente, previa apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB che valuterà a suo insindacabile giudizio la tipologia degli interventi proposti, gli eventuali oneri per l'Ente e ogni elemento utile ai fini della tutela dell'interesse pubblico. Tutte le spese conseguenti alle migliorie richieste ed eseguite dall'affittuario, previa eventuale autorizzazione dell'I.P.A.B., resteranno a carico dello stesso affittuario che non potrà richiedere compensazione e/o rimborso.

Art. 9 – E' fatto divieto all'affittuario di subaffittare anche parzialmente il terreno oggetto del presente contratto.

Art. 10 – E' fatto divieto, altresì, all'affittuario di introdurre colture geneticamente modificate senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario.

Art. 11 – L'affittuario è tenuto ad informare l'I.P.A.B. prontamente e per iscritto nel caso in cui si verificassero sconfinamenti da parte di proprietari e/o affittuari limitrofi o nel caso in cui il fondo subisse danneggiamenti da parte di terzi o per cause naturali. Eventuali azioni possessorie promosse da terzi contro il l'IPAB non daranno motivo agli affittuari di richiedere danni e/o compensi.

Art. 12 – L'IPAB resta esonerata da ogni responsabilità e non dovrà corrispondere alcun indennizzo, ivi compresi i canoni già percepiti, per il caso in cui la delibera dalla quale trae origine il presente contratto dovesse, per qualsivoglia motivo, essere annullata dall'Organo che esercita il controllo sugli atti delle IPAB.

Art. 13 – Le parti specificamente convengono che l'affittuario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dei fossi, dei canali e delle strade di accesso a sua totale cura e spesa.

Art. 14 – L'affittuario esonera espressamente il proprietario da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti, a chiunque arrecati, che potessero pervenire anche da fatto doloso o colposo di terzi.

Art. 15 – Il proprietario si riserva di diritto di visitare o di far visitare da tecnici di propria fiducia il fondo concesso in affitto, al fine di controllare l'esatta osservanza degli impegni assunti dall'affittuario col presente contratto nonché delle norme di legge e regolamentari.

Art. 16 – l'affittuario si obbliga, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto, di costituire, entro mesi quattro dalla stipula del presente contratto, apposita polizza fideiussoria di € _____ corrispondente a due annualità del canone di affitto, senza obbligo di escussione del debitore principale, rilasciata da _____ oppure versa sul conto di tesoreria dell'Ipab l'equivalente di una annualità di canone pari ad € _____

Art. 17 – Eventuali modifiche delle clausole del presente contratto potranno essere liberamente contrattate tra le parti, fatta salva l'espressa approvazione delle modifiche pattuite da parte del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB.

Art. 18 – Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto e competente il Foro di Barcellona P.G..

Art. 19 – Le spese di registrazione del presente contratto sono a totale carico dell'affittuario, sono, altresì, a totale carico dell'affittuario gli oneri fiscali annualmente sostenuti e pagati entro i termini di legge. L'affittuario si obbliga di depositare agli atti dell'Ipab la copia delle quietanze dei pagamenti effettuati.